

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Comune di Sesto Fiorentino

(Approvato con deliberazione del C.C. n. 13 del 28.02.2008 e modificato con deliberazioni del C.C. n. 64 del 28.09.2010 e n. 38 del 17.05.2011)

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione di quanto disposto dalla Legge Regionale Toscana n.6 del 3 gennaio 2005 recante “Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali della Toscana” le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Sesto Fiorentino.

Articolo 2 – Tipologia degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi comunali, intendendosi per tali tutti gli impianti sportivi di proprietà comunale (a titolo esemplificativo: campi all’aperto per il gioco del calcio e calcetto, del rugby, del baseball, palazzetto dello sport, bocciodromo, piscina, palestre, ecc) al fine dell’applicazione del presente regolamento, si distinguono in:

- a) di rilevanza comunale quelli che assolvono funzioni d’interesse generale della città;
- b) di rilevanza scolastica quelli ubicati in un edificio scolastico o di pertinenza dello stesso.

Articolo 3 – Criteri generali per l’utilizzo

1. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti sono utilizzati:

- a. per la promozione e la pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa;
- b. per la diffusione dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili;
- c. per attività agonistica e non agonistica, attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni sportive;
- d. per attività formativa finalizzata all’avviamento allo sport di preadolescenti e adolescenti;
- e. per attività sportiva per le scuole;
- f. per attività motoria a favore dei disabili e degli anziani;
- g. per attività sportiva utile all’integrazione dei cittadini stranieri.

2. Possono essere utilizzati inoltre per attività che non rientrano in quelle di cui sopra, previa autorizzazione preventiva da parte dell’amministrazione comunale.

Articolo 4 - Modalità di gestione

1. La gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale potrà essere svolta, con le modalità del presente regolamento:

- a) direttamente dal Comune;
- b) da società o associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, associazioni senza scopo di lucro che abbiano nel loro statuto lo svolgimento di un’attività sportiva che rientri tra quelle individuate all’articolo 3 del presente regolamento;

c) da altri soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per la gestione dei servizi pubblici.

Articolo 5 – Criteri di aggiudicazione

1. L'aggiudicazione dovrà avvenire mediante:

- a) selezione pubblica;
- b) a mezzo trattativa privata.

Articolo 6 – Aggiudicazione mediante selezione pubblica

1. La selezione pubblica dovrà essere espletata sulla base di un progetto formulato con le modalità stabilite nel bando e con il metodo dell'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale, da valutare mediante l'attribuzione di un punteggio sulla base dei seguenti elementi obbligatori e facoltativi.

2. Sono elementi obbligatori:

- a) l'esperienza nel settore specifico cui è destinato l'impianto sportivo, nella gestione di impianti simili per tipologia dimensioni ed impianti tecnici;
- b) il radicamento sul territorio nel bacino d'utenza dell'impianto;
- c) l'organizzazione di attività a favore dei giovani, dei bambini, dei diversamente abili e degli anziani;
- d) la qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori;
- e) l'affidabilità economica;
- f) la compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
- g) gli elementi economici e tecnici della gestione;
- h) la convenienza economica dell'offerta;
- i) le attività svolte;
- j) la durata della concessione.

3. Nei singoli bandi potranno essere inclusi i seguenti elementi facoltativi:

l'aver effettuato nella precedente gestione lavori di ristrutturazioni o migliorie;

l'assunzione a carico del gestore di lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e/o migliorie.

4. La valutazione dell'offerta e l'aggiudicazione provvisoria saranno effettuate da un'apposita commissione. L'aggiudicazione definitiva è di competenza del dirigente del servizio e/o di altro soggetto in possesso dei necessari requisiti.

5. La nomina dei componenti e la costituzione della commissione dovranno avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta.

6. L'Avviso di selezione è pubblicato nell'albo del Comune, sul sito internet del Comune ed eventualmente reso pubblico con tutti gli altri mezzi che l'Amministrazione riterrà opportuni.

Art. 7 Aggiudicazione mediante trattativa privata

1. Si potrà far ricorso alla trattativa privata:

- a) quando la selezione pubblica abbia avuto esito infruttuoso;
- b) per gli impianti sportivi di rilevanza scolastica;
- c) quando sussistano motivate ragioni di interesse pubblico che fanno ritenere non opportuna e necessaria la selezione pubblica.

2. La trattativa privata dovrà essere effettuata con le modalità stabilite ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, con apposito atto, nel quale siano anche esplicitate le motivazioni per il ricorso a tale procedura straordinaria.

Art. 8 - Durata della concessione

1. La concessione avrà, di regola, una durata di 5 anni (cinque).
2. Qualora il concessionario esegua, a sue spese e con le modalità stabilite dal presente regolamento, investimenti di particolare rilevanza e di elevato interesse pubblico, anche in riferimento ad installazioni di impianti ad energia alternativa (fotovoltaici, solari termici, ecc.) o realizzazioni ed ampliamenti che favoriscano ed incrementino l'uso sociale delle strutture, l'Amministrazione Comunale al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione di che trattasi, potrà concedere un termine di durata della concessione superiore a quello previsto al comma 1 e comunque, di regola, non superiore ad anni 20 (venti).

Art. 9 – Oneri a carico del gestore

1. Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del concessionario, compreso i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso e la normale manutenzione del verde.
2. Sono di norma a carico dell'Amministrazione Comunale le spese di manutenzione straordinaria e ristrutturazione dell'impianto, quali rilevanti interventi sulla parte strutturale dello stesso, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi da parte del concessionario.
3. Nel caso in cui il concessionario intenda effettuare investimenti destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini sportivi sull'impianto in concessione, l'Amministrazione Comunale potrà rilasciare garanzia fidejussoria per l'assunzione di mutui secondo quanto stabilito dall'art. 207 del TUEL 267/2000.
- 3.bis Il concessionario realizzerà in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale le opere di cui sopra, in qualità di stazione appaltante, previa autorizzazione della stessa e contestuale approvazione del progetto.
Qualora l'intervento sia finanziato parzialmente o totalmente dall'Amministrazione Comunale, anche tramite trasferimenti al gestore in conto capitale, la durata della concessione resta invariata nel caso di contribuzione totale, e valutata discrezionalmente dall'amministrazione nel caso di contribuzione parziaria.
4. Il gestore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa multi rischi e R.C. con primaria compagnia di assicurazione attraverso la fissazione di massimali adeguati all'importanza dell'impianto.
5. Il gestore è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto sportivo ai sensi delle normative vigenti.
6. Il gestore è tenuto ad utilizzare il patrimonio mobiliare (arredi, macchinari ecc.) in dotazione con la dovuta diligenza evitando cattivi funzionamenti. Il gestore altresì, dovrà perseguire un consumo delle utenze consapevole evitando inutili sprechi.
7. Al fine della tutela dei lavoratori, il gestore s'impegna a garantire, per il personale necessario allo svolgimento dell'attività sportiva praticata sull'impianto, l'applicazione delle normative regionali e nazionali vigenti nel settore, nel rispetto sia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, sia delle norme sulla sicurezza previste dal D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche.
8. Il gestore s'impegna a garantire la prosecuzione del rapporto di lavoro del personale preesistente impiegato a qualunque titolo alla data della concessione, con le modalità specificate nel bando di gara.
9. Il gestore provvederà altresì a stipulare, a proprio carico, adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni per tutti gli operatori sportivi e non, compreso il personale impiegato a titolo di volontariato.

Art. 10 – Utilizzazione degli impianti sportivi affidati in gestione da parte dell'Amministrazione comunale

1. Le modalità per l'utilizzazione gratuita da parte del Comune di quanto dato in concessione per proprie manifestazioni, potranno essere stabilite o in sede di selezione pubblica, o successivamente concordandolo con il gestore, che comunque dovrà garantire la piena libertà delle strutture e delle attrezzature, assumere a proprio carico tutte le spese per il loro funzionamento, porre in essere tutte le azioni indispensabili per la funzionalità dei locali e delle attrezzature necessarie per la realizzazione delle manifestazioni.

2. Il gestore dovrà concedere, con le modalità previste dall'ente proprietario, l'impianto agli istituti scolastici che ne faranno richiesta previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 11– Utilizzazione degli impianti dati in concessione da parte di terzi soggetti individuati dall'Amministrazione comunale

1. L'Amministrazione Comunale potrà, per tutta la durata della concessione e a suo insindacabile giudizio, far utilizzare quanto dato in concessione a soggetti terzi diversi dal gestore, in possesso dei requisiti di cui alla lettera b) dell'articolo 4) che precede e che siano radicati sul territorio e nel bacino di utenza dell'impianto, che svolgano un'attività compresa tra quelle di cui al comma 1) dell'art. 3).

2. Le modalità di utilizzazione dell'impianto saranno unilateralmente decise dall'Amministrazione con apposito provvedimento. Le tariffe d'uso che il terzo soggetto dovrà corrispondere al gestore per la sua utilizzazione, saranno proposte dal gestore all'Amministrazione Comunale che provvederà all'approvazione con apposito atto.

Art. 12 – Controlli e ispezioni

1.L'Amministrazione Comunale si riserva la più ampia facoltà di effettuare tutti i controlli necessari per verificare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione, anche mediante visite periodiche di propri incaricati, ai quali dovrà essere consentito l'accesso a quanto affidato in qualunque momento.

Art. 13 – Pubblicità

1.Ai fini di finanziare l'attività del gestore, la Giunta Municipale, ai sensi dell'art. 5 c. 7 del Regolamento del Piano Generale degli impianti pubblicitari vigente potrà, con apposito atto adeguatamente motivato, affidare direttamente al gestore gli impianti pubblicitari collocati nell'impianto in gestione. Gli impianti pubblicitari non dovranno tuttavia alterare il decoro estetico della struttura sportiva e della zona circostante.

2.Per gli impianti sportivi con capienza inferiore ai tremila posti il gestore è esonerato dal pagamento della imposta di pubblicità purché la pubblicità sia rivolta all'interno degli impianti e nel rispetto di quanto stabilito dal vigente Regolamento per l'installazione dei mezzi pubblicitari e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e dal Piano Generale degli impianti pubblicitari, delle affissioni e delle frecce private di indicazione.

ART. 14 – Canone

1. Il concessionario dovrà corrispondere al Comune, con modalità termini e condizioni stabiliti dall'Amministrazione, un canone annuo.

ART. 15 – Contributo

1. A fronte dell'uso sociale dell'impianto, documentato dal soggetto gestore, l'Amministrazione comunale può riservarsi di determinare con proprio atto un eventuale contributo economico, ai sensi della L.R.T. 6/05, art. 3 comma 1, lettera g), una tantum o anche annualmente, dell'entità e con le modalità dalla stessa stabilite a suo insindacabile giudizio.
2. Il suddetto contributo sarà commisurato anche alla accertata remuneratività o meno della struttura, dell'attività sportiva e/o alla natura puramente dilettantistica del soggetto gestore.
3. L'eventuale contributo sarà stabilito in sede di bando di gara.
4. L'Amministrazione si impegna a garantire, compatibilmente con le esigenze di bilancio, il contributo eventualmente previsto per i prime 3 (tre) anni della convenzione.

ART. 16 Convenzione

1. Tra il Comune e il concessionario dovrà essere stipulata una convenzione concernente la gestione dell'impianto sportivo e nella quale dovranno essere riportati modalità termini e condizioni della gestione medesima, nonché i criteri d'uso dell'impianto e le condizioni giuridiche ed economiche necessarie e/o indispensabili, per la migliore disciplina dei rapporti tra le parti.

ART. 17 – Revisione dei rapporti giuridici ed economici tra le parti

1. I sottoscrittori della convenzione potranno concordare la rinegoziazione di nuove condizioni, anche economiche, della stessa e/o un termine di scadenza della concessione diverso da quello previsto dal comma 1 dell'articolo 8) quando:

- a) per ragioni imprevedute e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del gestore, vengano a mutarsi radicalmente i presupposti di fatto e di diritto per i quali è stata data la concessione;
- b) dopo la sottoscrizione della convenzione, disposizioni dell'Amministrazione Comunale o l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari di nuove modalità di esercizio di quanto dato in gestione e delle attività esercitate, si determina una modifica sostanziale dell'equilibrio economico-finanziario della gestione medesima tale da pregiudicare la prosecuzione della stessa e/o di ridurre la qualità del servizio prestato;
- c) successivamente alla sottoscrizione della convenzione, si rendano necessari lavori di manutenzione straordinaria che il gestore esegua a sue spese e che richiedano tempi di ammortamento superiori alla durata della convenzione.

ART. 18 – Risoluzione del rapporto

1. L'Amministrazione Comunale revocherà la gestione dell'impianto sportivo nel caso:

- a) di scioglimento, fallimento o cessazione dell'attività del gestore;
- b) di gravi e reiterate infrazioni da parte del gestore di quanto previsto nella convenzione sottoscritta e degli atti ad essa correlati;
- c) di eccezionali necessità dell'Amministrazione Comunale rispondenti a fini pubblici;
- d) per tutti gli altri casi stabiliti nella convenzione.

2. La revoca della concessione sarà dichiarata dopo che l'Amministrazione avrà diffidato, con lettera raccomandata AR, il concessionario ad eliminare la violazione e a rispettare quanto previsto dalla concessione e dopo che questi, trascorso inutilmente il termine indicato nella diffida non abbia provveduto e/o abbia provveduto parzialmente.

3. Nel caso di risoluzione del rapporto e quindi per l'ipotesi di cui alle lettere a),b),c),d) quanto dato in concessione dovrà essere restituito libero senza che il gestore possa accampare alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione Comunale e senza che questa debba alcun indennizzo per quanto realizzato dal concessionario medesimo.

ART. 19 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla Legge della Regione Toscana n. 6 del 03.01.2005, al T.U. 267/2000 s.m.i. e a tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia.

ART. 20– Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento in ordine alla gestione di impianti sportivi, valgono le vigenti disposizioni legislative in materia.

ART. 21 – Norme transitorie

1. Le gestioni degli impianti sportivi comunali, affidate in concessione con apposita convenzione, aventi scadenza successiva al termine di cui al comma 1 dell'Art. 5 della L.R. n. 6/2005, se stipulate nel rispetto dei criteri ivi riportati continuano a produrre effetti fino alla loro scadenza naturale.

2. In seguito alla modifica dei termini di durata di cui all'art. 8, gli attuali gestori di impianti sportivi con convenzioni in essere potranno richiedere all'Amministrazione Comunale di prolungare i termini ai sensi del nuovo disposto qualora dimostrino, attraverso idonea documentazione, l'impegno alla realizzazione di ulteriori interventi di migliorie e ampliamenti sull'impianto affidato in gestione.